



Medaglia d'oro al Valore Civile

## SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO UFFICIO AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

**OGGETTO: RIESAME con valenza di rinnovo e contestuale MODIFICA SOSTANZIALE**, comprensiva di variazione di ragione sociale, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - installazione sita in **Salmour**, Via Fossano, 7 - Ditta **LA CASCINA ssa** con sede legale in Novello - **Attività IPPC: 6.6.a** "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame" - L.R. 44/2000 - D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

(Rif. Pratica n. 08.02/156)

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che

- con la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1126 del 30/10/2007, valida sino al 30/10/2012, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività IPPC: 6.6.a - "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame" presso l'allevamento sito in Salmour, Via Fossano, 7, in capo alla ditta Azienda Agricola CROCETTA ss con sede legale in Moretta, Via Torino, 59;
- in data 26/02/2009, con Provvedimento del Responsabile del Servizio n. 87, è stato preso atto della variazione di titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in capo alla ditta Azienda Agricola ALASIA Giuseppe con sede legale in Ruffia, Via Cavallermaggiore, 6;
- con Provvedimento n. 713 del 17/12/2013, della Provincia di Cuneo, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto sito in Salmour, Via Fossano, 7 - Attività IPPC: 6.6. a) - "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame" è stata rinnovata in capo alla Ditta Azienda Agricola ALASIA Giuseppe con sede legale in Ruffia, Via Cavallermaggiore, 6;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, integra la direttiva 2008/1/CE, detta "direttiva IPPC", e sei altre direttive in una sola direttiva sulle emissioni industriali, dettando obblighi e condizioni di autorizzazione per le attività industriali ritenute ad elevato potenziale inquinante;



- in data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", pubblicato sul S.O.G.U. n. 72 del 27/03/2014, che ha apportato significative modifiche alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale s'intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., o di parte di essa, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva e nel decreto sopra citati, e che tale autorizzazione può valere per una o più installazioni o parti di esse, che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo Gestore;
- in data 21/02/2017, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT *Conclusions*) in materia di allevamenti intensivi, ai sensi della sopra citata direttiva 2010/75/UE;
- con nota pervenuta in data 26/06/2018, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Salmour ha inoltrato l'istanza e la relativa documentazione tecnica della Ditta Azienda Agricola ALASIA Giuseppe, con sede legale in Ruffia, Via Cavallermaggiore, 6 – P.IVA 03226060048 – finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per lo svolgimento dell'attività IPPC: 6.6. a) - "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame", per l'allevamento sito in Salmour, Via Fossano, 7;
- dalla documentazione allegata risulta che la Ditta Azienda Agricola ALASIA Giuseppe ha effettuato, in data 21/05/2018, il versamento della tariffa istruttoria ai sensi del D.M. 24/04/2008, relativa al riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, a favore della Provincia di Cuneo;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata presso l'Ufficio Deposito Atti - I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 29-*quater*, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 82829 del 13/11/2018, è stata convocata, per il giorno 07/12/2018, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Salmour, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica di Saluzzo e del Servizio Veterinario di Fossano dell'A.S.L. CN1, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, i servizi provinciali competenti e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la Ditta istante;
- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti, da cui emerge che:
  - 1) è pervenuto il parere del Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, (prot. n. 107151/H10.01 del 06/12/2018);



- 2) è pervenuto il parere del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN1 di Saluzzo, (prot. n. 144753 del 12/12/2018);
- 3) sono stati acquisiti i pareri favorevoli per il rilascio dell'autorizzazione richiesta. Conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., sono considerati acquisiti in senso favorevole i pareri dei soggetti che, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente, né esprimendola in Conferenza, la propria volontà;
- con nota prot. n. 92849 del 19/12/2018, la Provincia ha chiesto alla Ditta istante, in conformità a quanto concordato in sede di Conferenza di Servizi, le integrazioni necessarie al prosieguo dell'iter autorizzativo;
  - con nota datata 14/02/2019, la Ditta Azienda Agricola ALASIA Giuseppe ha chiesto proroga di giorni 90 per la presentazione della documentazione integrativa;
  - con nota prot. n. 12532 del 20/02/2019, la proroga suddetta è stata concessa;
  - in data 01/04/2019 sono pervenute le integrazioni fornite dalla Ditta che, con nota prot. n. 31752 del 13/05/2019, sono state trasmesse agli Enti coinvolti nel procedimento, per completezza documentale;
  - in data 17/10/2019, la Ditta **Azienda Agricola ALASIA Giuseppe**, con sede legale in Ruffia, Via Cavallermaggiore, 6 – P.IVA 03226060048 – ha inoltrato l'istanza e la relativa documentazione tecnica finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4 della L.R. 14/12/1998, n. 40 e s.m.i., la pronuncia di compatibilità ambientale, nonché, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'allevamento avicolo sito in Salmour, Via Fossano, 7;
  - con nota pervenuta in data 09/12/2019, il SUAP del Comune di Salmour ha trasmesso l'istanza di variazione di titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a suo tempo rilasciata in capo alla Ditta Azienda Agricola ALASIA Giuseppe, a favore della Ditta **LA CASCINA ssa**, con sede legale in Novello, Loc. Ciocchini, 9/a – P. IVA 03332960040;
  - con nota prot. n. 78876 del 17/12/2019, è stata convocata dalla Provincia - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, per il giorno 30/01/2020, la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 13 della L.R. 40/98 e s.m.i., nonché dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Alla predetta Conferenza sono stati invitati il Sindaco del Comune di Salmour, l'A.S.L. CN1, il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, i servizi provinciali competenti e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
  - i partecipanti alla Conferenza, alla luce delle osservazioni sollevate, ravvisata la necessità di acquisire i chiarimenti necessari e considerato che la documentazione risulta da integrare in modo sostanziale, hanno concordato sul fatto di non esprimere alcun parere al riguardo, se non previa valutazione di quanto la Ditta provvederà a trasmettere;
  - con la nota prot. n. 8514 del 07/02/2020, la Provincia ha chiesto l'invio dei chiarimenti e delle integrazioni, volti a superare le problematiche emerse nel corso della Conferenza;



- con Provvedimento n. 473 del 12/02/2020, la Provincia di Cuneo ha preso atto della variazione di titolarità di cui sopra e, pertanto, la ditta LA CASCINA ssa è subentrata nell'iter procedimentale in corso;
- con note pervenute alla Provincia rispettivamente in data 09/03/2020 e 15/04/2020, la Ditta LA CASCINA ssa ha chiesto proroghe per la presentazione della documentazione integrativa;
- con note prot. n. 16650 del 16/03/2020 e prot. n. 21907 del 15/04/2020, la Provincia ha concesso le proroghe richieste;
- con nota acquisita al prot. n. 24424 del 30/04/2020, la Ditta LA CASCINA ssa ha inviato la documentazione richiesta;
- al fine di proseguire l'istruttoria dell'istanza in questione, con nota prot. n. 25776 del 08/05/2020, è stata convocata dalla Provincia - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, per il giorno 09/06/2020, una seconda Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 13 della L.R. 40/98 e s.m.i., nonché dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Alla predetta Conferenza sono stati invitati il Sindaco del Comune di Salmour, l'A.S.L. CN1, il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, i servizi provinciali competenti e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
- la Conferenza, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, si è conclusa con l'acquisizione dei pareri favorevoli, da parte degli Enti ed Organi tecnici convocati, alla pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto, nonché al riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

**evidenziato** che, in attuazione della menzionata direttiva 2010/75/UE, il D.Lgs. 46/2014 ha introdotto disposizioni in materia di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali in seguito alla pubblicazione delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'installazione, stabilendo, in particolare, un termine temporale di 4 anni per il completamento del riesame e l'adeguamento alle BAT *Conclusions*;

**tenuto conto** di quanto emerso in sede di coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio regionale della disciplina IPPC, con particolare riferimento alle riunioni del 07/05/2018 e 22/01/2019, presso la competente Direzione della Regione Piemonte;

**rilevato che** il Gestore ha effettuato un confronto della situazione aziendale oggetto d'istanza con le suddette BAT *Conclusions*;

**evidenziato infine che** il sopra menzionato procedimento di riesame inerente l'applicazione delle BAT *Conclusions* nell'allevamento pre-esistente presso il sito - conclusosi favorevolmente sotto il profilo tecnico ed ambientale, preliminarmente alla presentazione della modifica sostanziale alle modalità di allevamento per la quale si è reso necessario svolgere la fase di Valutazione di Impatto Ambientale – s'intende a tutti gli effetti confluire all'interno del procedimento di VIA e disciplinato dall'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente Allegato A;

**ritenuto pertanto** che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui agli Allegati tecnici 1 e 2, che costituiscono parti integranti del presente parere;



## visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce *"In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura, per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato"*;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- il Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", sostituito dal Decreto 25 febbraio 2016 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", pubblicato sul S.O. n. 9 alla G.U. del 18/04/2016;
- il Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: Regolamento regionale recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e s.m.i.;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005;



- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", pubblicato sul S.O. G.U. n. 72 del 27/03/2014 ed entrato in vigore l'11/04/2014;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 272 del 13/11/2014, recante modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- la L.R. 29/10/2015, N. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)";

#### DATO ATTO CHE

- a norma dell'art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- il presente provvedimento non sostituisce gli adempimenti dovuti nè costituisce avallo tecnico di alcun tipo in materia di benessere animale; pertanto **il Gestore deve, in ogni caso, rispettare le norme in materia di benessere animale, la cui disciplina e controllo è demandata alle Autorità preposte;**
- in conformità a quanto disposto dall'art. 29-*decies*, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., la ditta istante, **almeno 15 giorni prima di mettere in esercizio l'installazione IPPC - nella nuova configurazione - deve darne comunicazione** alla Provincia, al Sindaco del Comune interessato e al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo;
- **in caso di modifiche** degli impianti o della variazione della titolarità dell'impianto, il Gestore deve darne comunicazione all'Autorità competente, per il tramite del SUAP competente per territorio, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative**, con particolare riferimento a:



- obblighi di **comunicazione** delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (**PUA**), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all'utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all'applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
  - **divieti** di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
  - **dosi di applicazione** al terreno degli effluenti zootecnici;
  - obblighi di **registrazione delle fertilizzazioni** e di **documentazione del trasporto**, secondo le disposizioni impartite dalla D.G.R. del Piemonte 6 luglio 2009, n. 16-11713;
  - **limitazioni e norme tecniche** inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all'applicazione al terreno;
- in materia di rifiuti, il Gestore deve, tra l'altro:
- ottemperare al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo al formulario di identificazione, nonché provvedere alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
  - comunicare annualmente all'Autorità competente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e smaltiti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il Gestore deve predisporre la valutazione d'impatto acustico nei casi previsti dall'art. 10 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 e della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Sindaco del Comune sede dell'impianto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ai sensi del D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;
- in attuazione del comma 3 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza, anche nei termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale** o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione. A tal fine il Gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;
- l'Autorità competente si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'Autorità competente si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;



- copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordecies* del D.Lgs. 152/06;

### EVIDENZIA CHE

- 1) il presente **Allegato A** costituisce il **RIESAME con valenza di rinnovo e contestuale MODIFICA SOSTANZIALE**, comprensiva di variazione di ragione sociale, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i., a favore della Ditta **LA CASCINA ssa**, con sede legale in Novello, Loc. Ciocchini, 9/a – P.IVA 03332960040 – per l'esercizio dell'installazione sita in **Salmour, Via Fossano, 7** - Attività IPPC: **6.6.a "Impianto per l'allevamento intensivo pollame"**;
- 2) l'Autorizzazione Integrata Ambientale è vincolata al rispetto dei limiti e delle prescrizioni, nonché della frequenza e delle modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicate negli **Allegati tecnici 1 e 2, quali parti integranti e sostanziali del presente Allegato A**;
- 3) le attività di monitoraggio e controllo devono essere condotte secondo le previsioni contenute nella documentazione sopra richiamata e nel rispetto delle prescrizioni dell'**Allegato tecnico 2, che costituisce parte integrante del presente Allegato A**;
- 4) il presente provvedimento deve sempre essere **custodito**, eventualmente in copia, presso l'installazione sita in **Salmour, Via Fossano, 7**;
- 5) il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia e concerne esclusivamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti.

IL DIRIGENTE  
Dott. Luciano FANTINO

<p><b>Estensori</b> Dott.ssa Roberta ISAIA Ing. Massimiliano MARABOTTO Dott.ssa Stefania VIALE</p> <hr/> <p><b>VISTO</b> 23/09/2020 <b>Responsabile U.A.</b> Ing. Massimiliano MARABOTTO</p>
--



**Autorizzazione Integrata Ambientale**  
Riesame con valenza di rinnovo e contestuale modifica sostanziale

**LA CASCINA SSA**  
Installazione in Salmour, Via Fossano, 7

## **ALLEGATO TECNICO 1**

<b>INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE .....</b>	<b>2</b>
<b>CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE.....</b>	<b>2</b>
<b>Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute.....</b>	<b>2</b>
<i>Consistenza dell'allevamento .....</i>	<i>3</i>
<i>Strutture .....</i>	<i>4</i>
<i>Tecniche di stabulazione .....</i>	<i>4</i>
<i>Tecniche di alimentazione .....</i>	<i>4</i>
<i>Spoglie animali .....</i>	<i>5</i>
<b>Valutazione aspetti ambientali .....</b>	<b>5</b>
<i>Produzione e gestione effluenti zootecnici .....</i>	<i>5</i>
<i>Produzione ed uso dell'energia .....</i>	<i>6</i>
<i>Consumi di energia.....</i>	<i>6</i>
<i>Emissioni in atmosfera.....</i>	<i>6</i>
<i>Uso dell'acqua e consumi idrici .....</i>	<i>8</i>
<i>Scarichi acque reflue .....</i>	<i>8</i>
<i>Emissioni sonore .....</i>	<i>8</i>
<i>Gestione rifiuti.....</i>	<i>9</i>
<i>Protezione del suolo e delle acque sotterranee .....</i>	<i>9</i>
<b>APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT .....</b>	<b>9</b>
<b>Riesame sull'installazione nel suo complesso alla luce delle BAT Conclusions .....</b>	<b>10</b>
<b>Interventi di adeguamento .....</b>	<b>15</b>
<b>QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI .....</b>	<b>15</b>
<b>Ciclo produttivo.....</b>	<b>15</b>
<i>Prescrizioni .....</i>	<i>15</i>
<b>Gestione e utilizzo agronomico effluenti zootecnici.....</b>	<b>17</b>
<i>Prescrizioni .....</i>	<i>17</i>
<b>Uso dell'acqua e scarichi acque reflue.....</b>	<b>18</b>
<i>Quadro emissivo e limiti di emissione .....</i>	<i>18</i>
<i>Prescrizioni .....</i>	<i>19</i>
<i>Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche .....</i>	<i>19</i>
<b>Emissioni in atmosfera .....</b>	<b>19</b>
<i>Prescrizioni .....</i>	<i>19</i>
<i>Quadro emissivo.....</i>	<i>20</i>
<b>Energia.....</b>	<b>17</b>
<i>Prescrizioni .....</i>	<i>17</i>
<b>Emissione sonora .....</b>	<b>21</b>
<i>Prescrizioni .....</i>	<i>21</i>
<i>Quadro emissivo e limiti di emissione .....</i>	<i>21</i>



## INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE

L'allevamento è ubicato nel Comune di Salmour, in Via Fossano, 7, in un'area posta ai limiti del centro abitato.

I ricoveri sono edificati su terreni ascritti al Foglio 10, particelle n. 78, 79 e 260 del Comune di Salmour.

Dal punto di vista urbanistico, l'area in cui ricade l'impianto è classificata nel vigente P.R.G.C. del Comune di Salmour come "Aree di allevamento esistenti" (1D/Parte).

L'area d'intervento è situata in una zona priva di particolare interesse paesaggistico e non è sottoposta ad alcun vincolo paesistico-ambientale e non ricade all'interno di zone SIC e/o ZPS.

## CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE

### Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute

L'allevamento è stato autorizzato, come impianto "esistente" ai sensi del D.Lgs. 59/05 e s.m.i., con la Determinazione del Responsabile n. 1126 del 30/10/2007 del Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo - recante Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in capo alla Ditta CROCETTA s.s. con sede legale in Moretta, Via Torino, 59 - per l'esercizio dell'attività IPPC cod. 6.6. a) - "**Impianto per l'allevamento intensivo di pollame**" e, precisamente, di pollastre per la produzione di galline ovaiole.

Successivamente, con Determinazione Dirigenziale n. 87 del 26/02/2009, la titolarità dell'autorizzazione suddetta è stata volturata in capo alla ditta Azienda Agricola ALASIA Giuseppe con sede legale in Ruffia, Via Cavallermaggiore, 6 e, contestualmente, sono state modificate alcune prescrizioni autorizzative.

Con Provvedimento n. 713 del 17/12/2013, l'AIA è stata rinnovata.

Nel corso del 2018, la medesima ditta Azienda Agricola ALASIA Giuseppe ha presentato istanza di **RIESAME dell'AIA** ai sensi di legge, **in relazione all'emanazione delle BAT *Conclusions***, ed il relativo endoprocedimento si è concluso favorevolmente sotto il profilo tecnico ed ambientale. In particolare, alla luce della documentazione a suo tempo presentata, è stato verificato che - laddove applicabili all'allevamento in questione - le BAT *Conclusions* sono state dichiarate attuate, e non risultava necessario stabilire tempistiche di adeguamento.

Nel corso del 2019, la Ditta ha proposto una **MODIFICA SOSTANZIALE dell'AIA** consistente nella **conversione dell'allevamento in essere a polli da carne (*broilers*)**.

Altresì, in data 09/12/2019, è stata comunicata la **variazione nella gestione dell'allevamento**, a favore della Ditta **LA CASCINA ssa**, con sede legale in Novello, Loc. Ciocchini, 9/a, e con Provvedimento n. 473 del 12/02/2020, la Provincia di Cuneo ha preso atto della voltura di che trattasi; pertanto, la Ditta LA CASCINA ssa è subentrata nell'iter procedimentale in corso.



Relativamente alla MODIFICA SOSTANZIALE dell'AIA, il Gestore ha dichiarato che non vengono modificate le volumetrie interne né le strutture esterne, e saranno ravvisabili **esclusivamente cambiamenti in termini di attrezzature interne dei fabbricati**, tali da renderle confacenti alla nuova tipologia di animali da allevare.

L'impianto è costituito da 9 ricoveri e la superficie utile a disposizione risulta pari a 6.063 m<sup>2</sup>. **La potenzialità massima dichiarata per l'installazione è pari a 139.080 polli da carne (broilers)**; la Ditta ha richiesto la deroga per poter allevare fino a 39 kg di peso vivo/m<sup>2</sup> e avere la possibilità di praticare cicli di durata diversa a seconda del momento e della richiesta del mercato (soltimento).

### Consistenza dell'allevamento

L'allevamento pre-esistente presso il sito è orientato all'accrescimento di pollastre per la produzione di galline ovaiole.

In seguito all'attuazione della MODIFICA SOSTANZIALE dell'AIA, saranno allevati **polli da carne (broiler)**, di sesso femminile e maschile.

Dal momento che le scelte gestionali circa le modalità di conduzione dell'allevamento dei polli da carne risultano strettamente legate alle richieste del mercato, la Ditta ipotizza diverse soluzioni operative.

Pertanto, per ogni ciclo produttivo potranno essere introdotti i seguenti capi, a seconda dell'ipotesi di allevamento praticata:

- IPOTESI 1: saranno introdotte 139.080 femmine, vendute dopo 35 giorni di allevamento al peso di 1,7 kg. I cicli di allevamento saranno 8,7 all'anno, intervallati mediamente da 7 giorni di vuoto sanitario;
- IPOTESI 2: saranno introdotte 139.080 femmine, di cui il 30% vendute dopo 35 giorni di allevamento a 1,7 Kg di peso vivo, e la rimanente parte vendute a 2,4 Kg dopo 42 giorni. I cicli di allevamento all'anno saranno 7,4 all'anno, intervallati mediamente da un vuoto sanitario di 7 giorni;
- IPOTESI 3: saranno introdotte 98.509 femmine che completeranno il loro accrescimento dopo 42 giorni ad un peso di 2,4 kg. I cicli di allevamento saranno 7,4 all'anno intervallati mediamente da un vuoto sanitario di 7 giorni;
- IPOTESI 4: saranno introdotte 139.080 capi, di cui il 30% femmine vendute a 1,7 Kg dopo 35 giorni e 20% femmine o maschi venduti a 2,4 Kg dopo 42 giorni, i maschi (50%) sono venduti dopo 55 giorni a 3,4 kg. I cicli di allevamento saranno 5,9 all'anno, intervallati mediamente da un vuoto sanitario di 7 giorni;
- IPOTESI 5: saranno introdotti 69.537 maschi che completeranno il loro accrescimento dopo 55 giorni ad un peso di 3,4 kg. I cicli di allevamento saranno 5,9 all'anno, intervallati mediamente da un vuoto sanitario di 7 giorni;
- IPOTESI 6: saranno introdotti 78.819 maschi che completeranno il loro accrescimento dopo 50 giorni ad un peso di 3,0 kg. I cicli di allevamento saranno 6,4 all'anno, intervallati mediamente da un vuoto sanitario di 7 giorni;
- IPOTESI 7: saranno introdotti 139.080 animali, di cui il 50% degli animali accasati saranno femmine vendute a 1,7 kg di peso dopo 35 giorni e i restanti che completeranno il loro accrescimento dopo 55 giorni ad un peso di 3,4 kg. I cicli di allevamento saranno 5,9 all'anno, intervallati mediamente da un vuoto sanitario di 7 giorni.



Nella tabella seguente viene riassunta la consistenza animale allevabile nell'installazione, in funzione dei vari sfooltimenti previsti, nelle diverse ipotesi gestionali individuate dalla Ditta:

Ipotesi n.	Animali presenti fino a 35 giorni di allevamento (capi venduti a 1,7 kg p.v.)	Animali presenti fino a 42 giorni di allevamento (capi venduti a 2,4 kg p.v.)	Animali presenti fino a 50 giorni di allevamento (capi venduti a 3,0 kg p.v.)	Animali presenti fino a 55 giorni di allevamento (capi venduti a 3,4 kg p.v.)
1	139.080	-	-	-
2	139.080	98.509	-	-
3	-	98.509	-	-
4	139.080	98.509	-	69.537
5	-	-	-	69.537
6	-	-	78.819	-
7	139.080	-	-	69.537

L'azienda chiede, altresì, di essere autorizzata all'allevamento di altre specie avicole, qualora le esigenze di mercato portassero a non ritenere più conveniente l'allevamento di *broiler*.

Nel caso specifico, viene chiesta la sostituzione con una delle seguenti:

- allevamento di 130.000 **faraone** con produzione di animali di 1,6 kg/capo, venduti dopo 90 giorni di accrescimento (3,5 cicli/anno pari a 315 giorni/anno);
- allevamento di 158.087 **pollastre** con produzione di animali di 1,5 kg/capo, venduti dopo 130 giorni di accrescimento (2,5 cicli/anno pari a 325 giorni/anno), con tecniche di allevamento come descritte nella documentazione inerente il rilascio del riesame A.I.A. (lettiera + voliere). Pertanto, l'ingrasso delle pollastre precedentemente autorizzato rappresenta una delle ipotesi di conduzione dell'attività di allevamento del nuovo assetto gestionale installazione.

A fine ciclo, gli animali verranno caricati direttamente sui camion ed inviati al macello. All'interno dei capannoni verranno rimossi abbeveratoi, mangiatoie e lettiera esauste per il successivo lavaggio, rimozione della lettiera esausta e disinfezione dei locali.

### Strutture

Le strutture di allevamento sono costituite da 9 fabbricati esistenti, per un totale di 6.063 m<sup>2</sup> di stabulazione utile per l'allevamento. L'impianto non subirà alcuna modifica rispetto alla situazione esistente, né ampliamenti strutturali.

### Tecniche di stabulazione

Il sistema di stabulazione è del tipo a **lettiera integrale su tutta la superficie, su pavimentazione piena cementata**. La lettiera è costituita da lolla di riso.

### Tecniche di alimentazione

I capi saranno alimentati esclusivamente con mangime finito, *ad libitum*, per fasi in funzione dell'età dei polli.



Il sistema di distribuzione dell'acqua sarà costituito da linee sospese di abbeveratoi a goccia con tazzette antispreco. Il sistema di distribuzione è stato progettato in modo da minimizzare gli sprechi di acqua; inoltre l'acqua verrà fornita a bassa pressione.

### Spoglie animali

Il Gestore prevede un tasso di mortalità media del 5%; gli addetti dell'azienda effettueranno giornalmente due ricognizioni per l'allontanamento degli animali deceduti. Le carcasse sono definite "Materiale specifico a rischio ed alto rischio" e possiedono una gestione separata da altri rifiuti (Reg. CE 1069/2009 e s.m.i.). Lo stoccaggio avviene all'interno di una cella frigorifera, che viene svuotata periodicamente da ditta specializzata.

## Valutazione aspetti ambientali

### Produzione e gestione effluenti zootecnici

Il pollame da carne potenzialmente allevato produrrà la seguente quantità di effluenti zootecnici ed azoto (valori ottenuti sulla base dei coefficienti del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., tenendo conto delle modifiche apportate all'Allegato I, Tabella n. 1, entrate in vigore il 01/01/2020):

- allevamento di *broiler*: si considera la sopra descritta ipotesi 4 in quanto maggiormente impattante:

Descrizione	Quantità (*)
n. max capi totali/ciclo	139.080 polli da carne
Pollina totale potenzialmente prodotta	1.889 mc/anno
Azoto al campo potenziale	36.330 kg/anno

(\*) Ipotesi di allevamento n. 4 sopra descritta

- qualora l'azienda intraprendesse l'allevamento di faraone o pollastre, non vi sarebbero variazioni nel tipo di stabulazione e nella gestione degli effluenti, ma soltanto nella quantità di lettiera esausta prodotta e nel relativo contenuto di azoto:

Specie	Faraone	Pollastre
n. max capi totali/ciclo	130.000	158.087
Pollina totale potenzialmente prodotta (mc/anno)	1.678	2.106
Azoto al campo potenziale (kg/anno)	21.540	32.432

**L'azienda non pratica lo stoccaggio della pollina all'esterno delle strutture di allevamento, poiché la stessa sarà immediatamente allontanata a fine ciclo.**

**Tutta la pollina verrà ceduta a terzi**, come documentato dai contratti di ritiro trasmessi.

Il Gestore dichiara che, in caso di emergenza sanitaria, la pollina verrà stoccata tutta all'interno di un capannone.

Il Gestore dichiara che le modalità di pulizia dei ricoveri a fine ciclo non comportano la produzione di acque di lavaggio.

Il Gestore è tenuto ad effettuare la comunicazione ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., dalla quale si possono rilevare, tra l'altro:



- il numero dei capi allevati, la specie avicola e le relative categorie;
- la quantità di reflui zootecnici prodotti annualmente ed il relativo contenuto di azoto;
- la quantità di pollina che viene ceduta ed i nominativi dei cessionari.

### Produzione ed uso dell'energia

L'azienda non produce energia elettrica che, pertanto, è acquistata dalla rete.

Presso l'installazione è presente un generatore di emergenza, costituito da un gruppo elettrogeno alimentato a gasolio della potenza di 35 KWh, per i casi di improvvise interruzioni della fornitura elettrica da rete. Il gasolio utilizzato per l'alimentazione del gruppo elettrogeno è stoccato in apposito e dedicato serbatoio fuori terra. Il generatore di corrente sarà avviato settimanalmente per verificarne il corretto funzionamento.

Il consumo di energia elettrica risulta prevalentemente connesso alla tipologia di ventilazione, alle attività di distribuzione delle razioni alimentari ed all'illuminazione dei locali.

Per la produzione di energia termica, l'azienda utilizza esclusivamente generatori di aria calda alimentati a GPL. Non sono presenti caldaie, ma esclusivamente cappe a combustione diretta. Il riscaldamento dei ricoveri viene effettuato nei primi giorni di ciclo di ingrasso in un'area ristretta del ricovero. Le cappe sono mobili, regolabili in altezza, alimentate a GPL e vengono regolate in funzione delle esigenze termiche decrescenti dei pulcini sino al ventesimo giorno d'età in cui vengono rimosse. Sono presenti 150 cappe riscaldanti con potenza di ognuna 4 kW, per una potenzialità globale installata di 600 kW. Lo stoccaggio del GPL è effettuato in 4 serbatoi fuori terra.

I capannoni sono provvisti di isolamento termico; le pareti sono di mattoni. Il capannone 7 è dotato di nuova copertura costituita da pannelli coibentati e lamiera grecata, mentre i restanti capannoni sono dotati di copertura mediante lastre di fibrocemento, dichiarati in buono stato di conservazione (in proposito, nel corso dell'istruttoria, il Gestore ha dichiarato di proseguire nel rispetto dell'Ordinanza del Comune di Salmour n. 206 del 18/04/2018 inerente la verifica dello stato della copertura).

### Consumi di energia

In relazione alla modifica sostanziale dell'allevamento, il Gestore ha fornito le seguenti previsioni di consumo:

<b>capi potenziali</b>	<b>Consumo GPL per riscaldamento</b>	<b>Consumo energia elettrica [MWh<sub>e</sub>]</b>	<b>Consumi specifici termici [Wh/capo/giorno]</b>	<b>Consumi specifici elettrici [Wh/capo/giorno]</b>
139.080	100.000 l – 640 MW <sub>t</sub> h	100,00	14,16	2,21

I valori rientrano nei *range* del Bref 2017.

### Emissioni in atmosfera

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, il Comune di Salmour è inserito nella zona di pianura, secondo le disposizioni della D.G.R. n. 41-855 del 29 Dicembre 2014 e, sulla base della D.G.R. 18 maggio 2018, n. 36-6882 non è equiparato ai comuni in "Zona di Piano" ai sensi della legge regionale n. 43/2000.

Dall'impianto si originano emissioni diffuse. Gli inquinanti principali generati dall'attività dell'azienda sono ammoniaca, metano e polveri derivanti dalla fase di stabulazione degli



animali. La Ditta non effettua stoccaggio della pollina, che viene allontanata a fine ciclo, per essere ceduta a terzi.

Le emissioni di polveri derivano prevalentemente dalla rimozione della lettiera a fine ciclo, che viene effettuata con ventilazione artificiale non in funzione e finestre e portoni aperti. La Ditta comunica che la scelta di mantenere finestre e portoni aperti durante tale operazione, diversamente da quanto prescritto in AIA, si è resa necessaria per assicurare la salute e la sicurezza sul lavoro dei propri operatori.

Il sistema di stabulazione è a lettiera integrale, costituita da lolla di riso, su tutta la superficie, con presenza di abbeveratoi antispreco.

Tutti i ricoveri di allevamento, ad eccezione del Capannone 7, presentano sistemi di ventilazione naturale, con ingresso dell'aria dalle finestre laterali ed uscita dal cupolino, posto sul colmo del tetto lungo tutta la sua estensione longitudinale. Tutte le finestre sono dotate di rete antipassero e protette da serranda elettrica a gestione automatica, mediante sonde termometriche disposte nell'allevamento. In estate vengono utilizzate ventole per il raffrescamento dell'aria.

Nel capannone 7, il Gestore ha inserito 6 ventole estraiatrici dell'aria sul lato nord di portata pari a 30.000 m<sup>3</sup>/h, mentre le prese d'aria sono poste sulle pareti laterali.

La potenzialità dei generatori di calore presenti è inferiore alla soglia per l'autorizzazione alle emissioni.

I mangimi vengono acquistati dall'esterno e stoccati in silos aperti unicamente in occasione del carico. Il mangime in uscita dai silos viene scaricato per mezzo di coclee racchiuse all'interno di capsule e distribuito automaticamente nelle mangiatoie attraverso un impianto di distribuzione.

Alla fine del ciclo di allevamento, viene effettuata la pulizia e la disinfezione delle strutture, con prodotto privo di aldeidi.

La Ditta ha stimato le emissioni derivanti dall'allevamento di **139.080** polli da carne utilizzando il nuovo software CRPA Bat-tool, effettuando altresì un confronto con il sistema di riferimento. I risultati sono riportati nelle tabelle che seguono:

#### SISTEMA DI RIFERIMENTO

Inquinante	Peso Vivo medio annuo (t)	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOTALE (t/a)
NH <sub>3</sub>	146,44	12,065	6,686	-	20,136	38,887

#### SITUAZIONE OGGETTO ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

Inquinante	Peso Vivo medio annuo (t)	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOTALE (t/a)	Riduzione rispetto sistema di riferim. %
NH <sub>3</sub>	146,44	7,477	-	-	-	7,477	80,8
CH <sub>4</sub>		-	-	-	-	2,782	-

La grande riduzione delle emissioni di ammoniaca rispetto al sistema di riferimento è attribuibile principalmente alla cessione totale della pollina e alla riduzione inserita per l'alimentazione.

Allegato 1 – pag. 7



Su richiesta del Comune, la Ditta ha adottato un piano di gestione degli odori che prevede una serie di interventi/accorgimenti finalizzati alla limitazione delle emissioni odorigene. Si è inoltre dichiarata disponibile a collaborare con gli Enti, in caso di attivazione del protocollo previsto in caso di esposti, dalla D.G.R. 02/01/2017, n. 13-4554.

A tale proposito, viene impartita una specifica prescrizione autorizzativa.

### Uso dell'acqua e consumi idrici

L'acqua utilizzata nell'installazione viene prelevata dall'acquedotto.

Il fabbisogno idrico è prevalentemente determinato dall'utilizzo di acqua per l'abbeveraggio degli animali ed in parte minore per le operazioni di pulizia e per usi idrosanitari.

In esito all'attuazione della modifica sostanziale, il Gestore prevede un consumo idrico pari a circa 8.000 mc/anno.

### Scarichi acque reflue

Le **acque reflue domestiche** provenienti dai servizi igienici dell'allevamento sono convogliate in pubblica fognatura.

In attuazione del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R, era stato a suo tempo presentato il piano di prevenzione e gestione, corredato di relazione tecnica, planimetria e disciplinare.

Nello specifico, era stato evidenziato quanto segue:

- non sono presenti presso l'allevamento opere di stoccaggio o di trattamento per le acque di prima pioggia;
- le operazioni di carico della pollina avvengono generalmente all'interno dei capannoni. Qualora tali operazioni siano svolte all'esterno, segue immediatamente la completa pulitura a secco dell'area;
- nel processo produttivo non sono previste altre attività che possano provocare deposito di inquinanti e conseguente contaminazione;
- lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi avviene al di sotto di una tettoia dotata di pavimentazione in cls;
- lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene entro i locali chiusi prospicienti il capannone 1, in apposito contenitore.

Le operazioni di prevenzione e di gestione sono raccolte in apposito disciplinare aziendale, facente parte del Piano adottato.

### Emissioni sonore

Il Piano di Classificazione Acustica comunale (PCA) di Salmour (approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/09/2004) inserisce l'area del complesso IPPC in classe IV – "Aree di intensa attività umana", senza accostamenti critici con le aree confinanti, inserite nelle classi IV e V. I ricettori nell'intorno risultano essere attività produttive, per cui il clima acustico della zona risulta caratterizzato dalle emissioni di tali attività, in particolare una segheria ad Ovest dell'allevamento.

La Ditta ha presentato una valutazione d'impatto acustico, nella quale il tecnico di parte non evidenzia criticità. La Ditta ha comunicato inoltre che, con la messa in esercizio dell'allevamento modificato, sarà verificato il rispetto delle emissioni in orario diurno e notturno.

A tale proposito, viene impartita una specifica prescrizione autorizzativa.

Allegato 1 – pag. 8



### Gestione rifiuti

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto delle condizioni relative al regime di **deposito temporaneo**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

### Protezione del suolo e delle acque sotterranee

Presso l'allevamento non sono presenti serbatoi interrati o altri manufatti che potrebbero dare origine a eventuali rilasci nel suolo o nel sottosuolo.

L'area sulla quale insiste il complesso IPPC presenta una vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee di grado "medio"<sup>1</sup> (Cfr. "Studio e valutazione della vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee", sviluppato – per conto della Provincia di Cuneo – dal Gruppo di Lavoro in Idrogeologia Applicata del Dipartimento di Ingegneria del Territorio, dell'Ambiente e delle Geotecnologie del Politecnico di Torino nel corso del biennio 2003-2005.).

In merito alla relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-*bis* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (così come modificato dal D.Lgs. 04/03/2014, n. 46), sulla possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee del sito sul quale insiste l'installazione, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, il gestore ha seguito la "Procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento", delineata dal D.M. n. 104 del 15/04/2019. Le valutazioni sviluppate sono state trasmesse unitamente all'istanza. La nuova versione del documento, datata 09/10/2019, risponde alle valutazioni emerse in seguito alla Conferenza di Servizi di riesame.

In esito alle suddette valutazioni, il Gestore ha ritenuto che, per l'installazione di che trattasi, non sussista l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.

## APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT

Ai sensi di legge, l'analisi di conformità alle Migliori Tecniche Disponibili è stata effettuata per confronto con le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili - **BAT Conclusions** - pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 21/02/2017.

Sono stati altresì tenuti in considerazione anche altri documenti di riferimento: BRef comunitari (documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE o dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 2008/1/CE) nonché, quale utile riferimento tecnico, il D.M. 29/01/2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59").

---

<sup>1</sup> L'attribuzione di un grado di vulnerabilità "medio" è dovuto, in particolare, all'elevata profondità – rispetto al piano campagna – alla quale si attesta il livello piezometrico della falda superficiale, nonché alla tipologia del sedimento costituente l'acquifero che, nel caso specifico, risulta caratterizzato da permeabilità media.



**Riesame sull'installazione nel suo complesso alla luce delle BAT *Conclusions***

<b>BAT N.:</b> <b>Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato</b>	<b>Applicata (Si/NO)</b>	<b>Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT</b>
<b>BAT 1:</b> sistema di gestione ambientale	SI	<p><b>Bat 1:</b> al fine di migliorare la prestazione ambientale, la ditta si atterrà ad un sistema di gestione ambientale che comprenderà i principali aspetti in merito alla gestione degli animali, delle lettiere esauste, dei rifiuti, delle aree esterne ai fabbricati di allevamento, formazione del personale, controllo giornaliero dei principali parametri dell'allevamento quali umidità temperatura consumo idrico ed alimentare, e verifica della documentazione inerente a Comunicazioni quali 10/R, PUA, registri di cessione pollina o fertilizzazione. Il gestore si impegna a verificare annualmente la disponibilità di nuova tecnologia relativamente agli impianti presenti in azienda. Saranno applicate tutte le BAT disponibili e pertinenti all'attività esercitata i cui obiettivi saranno compresi nel PMC. Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno programmati per ogni ciclo produttivo; con specifico riferimento alle possibili situazioni di emergenza è disponibile anche un protocollo in remoto che avvisa di situazioni di non normalità relativamente ad anomalie dell'impianto del gas, distribuzione acqua ed energia elettrica.</p>
<b>BAT 2:</b> buona gestione - BAT 2a - BAT 2b - BAT 2c - BAT 2d - BAT 2e	SI	<p><b>Bat 2 a:</b> il sito esistente è stato correttamente ubicato in quanto è garantita la riduzione del trasporto di animali e materiali; la ditta conduce altri terreni in prossimità del sito; la gestione è funzionale alla prevenzione dell'inquinamento idrico.</p> <p><b>Bat 2b:</b> tutto il personale è formato in merito a normative pertinenti l'allevamento, la salute, il benessere degli animali, la gestione degli effluenti, la sicurezza dei lavoratori, pianificazione delle attività, gestione delle emergenze, riparazione e manutenzione delle attrezzature.</p> <p><b>Bat 2c:</b> non si prevede la necessità dell'elaborazione di un piano di emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti in quanto è escluso che si possano verificare inquinamenti alle fonti d'acqua; eventi potenziali quali perdite, crollo di depositi di stoccaggio liquami, deflussi da cumuli di effluenti, versamento di oli minerali sono esclusi in quanto non sono previste opere di stoccaggio per effluenti ed utilizzo di olii minerali.</p> <p><b>Bat 2d:</b> si garantisce la manutenzione ordinaria delle attrezzature presenti quali distributori di acqua e mangime, sistemi di ventilazione e sensori di</p>



BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		temperatura, silos, pulizia dell'azienda, gestione dei parassiti ed immediata riparazione in caso di guasti. <b>Bat 2e:</b> è garantita la corretta gestione delle carcasse animali mediante l'utilizzo di apposita cella frigorifera e corretta gestione dello smaltimento.
<b>BAT 3:</b> gestione alimentare per ridurre l'azoto totale escretato e le emissioni di ammoniaca - BAT 3a - BAT 3b - BAT 3c - BAT 3d	SI	<b>Bat 3a:</b> il contenuto di proteina grezza è ridotto per mezzo di una dieta – N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli aminoacidi liberi. <b>Bat 3b:</b> applicazione di un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione: sono state individuate 3 fasi di alimentazione: da 1 a 10 giorni di vita dei pulcini, da 11 a 25 giorni, da 26 giorni a fine ciclo. <b>Bat 3c, d:</b> la dieta è integrata con aminoacidi sintetici in modo da evitare carenze nel profilo degli aminoacidi ed enzimi per aumentarne la digeribilità. <b>Totale azoto escretato kg/posto animale/anno = 0,60.</b>
<b>BAT 4:</b> gestione alimentare per ridurre il fosforo totale escretato - BAT 4a - BAT 4b - BAT 4c	SI	<b>Bat 4 a:</b> applicazione di un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione. <b>Bat 4b, c:</b> nei mangimi vengono aggiunti fitasi e fosfati inorganici per migliorare la digeribilità del fosforo fitico presente. <b>Totale fosforo escretato kg/posto animale/anno = 0,25.</b>
<b>BAT 5:</b> uso efficiente dell'acqua: - BAT 5a - BAT 5b - BAT 5c - BAT 5d - BAT 5e	SI	<b>Bat 5a:</b> verranno periodicamente registrati i consumi idrici dati da lettura di misuratore di volume installato sulla mandata dell'acquedotto. <b>Bat 5b:</b> periodica manutenzione degli impianti e tempestiva riparazione delle eventuali perdite. <b>Bat 5c:</b> pulizia dei ricoveri e delle attrezzature mediante pulitori ad alta pressione. <b>Bat 5d:</b> utilizzo di adeguate attrezzature di alimentazione e distribuzione dell'acqua con disponibilità continua. <b>Bat 5e:</b> periodica verifica delle attrezzature per l'acqua potabile.
<b>BAT 5:</b> uso efficiente dell'acqua BAT 5f	NO	Il Gestore non relaziona nel merito
<b>BAT 8:</b> uso efficiente dell'energia - BAT 8a - BAT 8b - BAT 8c	SI	<b>Bat 8a, b:</b> ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento tramite automazione e minimizzazione del flusso d'aria mantenendo la zona di comfort termico per gli animali, utilizzo di ventilatori con consumo di energia



BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
- BAT 8d - BAT 8e - BAT 8f - BAT 8g - BAT 8h		specifico basso, minima resistenza al flusso, corretta distribuzione delle attrezzature di riscaldamento raffreddamento, dei sistemi di ventilazione, dei sensori di temperatura e delle zone riscaldate. <b>Bat 8c:</b> utilizzo per ogni fabbricato di materiale isolante impermeabile: il capannone 7 è dotato di nuova copertura costituita da pannelli coibentati e lamiera grecata; i restanti capannoni sono dotati di copertura mediante lastre di fibrocemento in buono stato di conservazione. Le pareti sono di mattoni. <b>Bat 8d:</b> utilizzo di un'illuminazione efficiente tramite lampade a LED per il capannone 7, lampade a neon per gli altri fabbricati. Applicazione di idonei schemi di illuminazione a periodo di illuminazione variabile. <b>Bat 8e,f,g:</b> non applicate per utilizzo delle precedenti BAT. <b>Bat 8h:</b> utilizzo di ventilazione naturale in tutti i capannoni, tranne che nel 7.
BAT 9: prevenire o ridurre le emissioni sonore mediante un piano di gestione del rumore	NO	<b>Bat 9:</b> la Ditta si riserva di sviluppare eventuali approfondimenti nel caso si manifestassero criticità.
BAT 10: prevenire o ridurre le emissioni di rumore mediante l'utilizzo di tecniche - BAT 10a - BAT 10b - BAT 10c - BAT 10d - BAT 10e - BAT 10f	SI	<b>Bat 10a:</b> si registra la presenza di recettori nelle vicinanze ma l'esito della valutazione di impatto acustico non evidenzia criticità. <b>Bat 10b:</b> le attrezzature non sono poste verso i ricettori sensibili, la posizione dei silos per lo stoccaggio del mangime è tale da minimizzare la lunghezza dei tubi di erogazione verso il fabbricato, in quanto posti adiacenti agli stessi ed in un'area ristretta al fine di limitare il movimento dei veicoli nel sito. <b>Bat 10c:</b> sono attuate misure operative quali chiusura delle porte dell'edificio, utilizzo delle apparecchiature da parte di personale formato, concentrazione delle attività rumorose nelle ore diurne, disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione, funzionamento delle coclee piene di mangime, nessuna area esterna soggetta a raschiamento delle pale dei trattori. <b>Bat 10d:</b> utilizzo di ventilatori ad alta efficienza e collocazione di pompe e compressori i locali chiusi. Le attrezzature che possono produrre rumore sono tutte omologate. <b>Bat 10e:</b> gli interventi futuri terranno conto dell'obiettivo della riduzione dell'inquinamento acustico.



BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		<b>Bat 10f:</b> è presente una barriera verde sul lato strada e nei punti in cui il terreno non è bitumato e quindi era possibile l'impianto
BAT 11: ridurre emissioni di polveri - BAT 11a - BAT 11b - BAT 11c	SI	<b>Bat 11a:</b> utilizzo di lettiera data da lolla di riso che non risulta essere polverulenta; fresatura della lettiera; applicazione di alimentazione ad libitum; operazioni di rimozioni lettiera con ventilazione artificiale non in funzione. <b>Bat 11b,c:</b> non applicate
<b>BAT 12:</b> prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante un piano di gestione degli odori	NO	<b>Bat 12:</b> L'azienda ha predisposto un piano di gestione degli odori.
<b>BAT 13:</b> prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche - BAT 13a - BAT 13b - BAT 13c - BAT 13d - BAT 13e - BAT 13f - BAT 13g	SI	<b>Bat 13a:</b> trattasi di intervento di modifica di tipologia di allevamento, che non riguarda alcun intervento sui fabbricati. Non è modificabile la localizzazione delle strutture. <b>Bat 13b:</b> gli animali e le superfici di allevamento vengono mantenuti asciutti e puliti ricorrendo a frequente fresatura della lettiera ed utilizzo di impianto di abbeveraggio antispreco che evita la bagnatura della lettiera. Non si utilizza alcun deposito di stoccaggio esterno al fine di evitare la proliferazione di mosche e l'emissione di odori. Le lettiere saranno mantenute più asciutte possibile come da piano di contenimento odori <b>Bat 13c:</b> per la struttura con ventilazione forzata, la dispersione dell'aria esausta è affidata a ventole poste su lato opposto ai recettori sensibili. Sui lati ove è possibile la realizzazione di siepi queste sono già presenti. L'altezza sarà aumentata parificandola almeno a quella dei capannoni <b>Bat 13d:</b> non applicabile. <b>Bat 13e:</b> non è prevista la realizzazione di strutture di stoccaggio effluenti, né in sito, né tramite cumuli in campo. <b>Bat 13f:</b> non si prevedono impianti di trattamento degli effluenti. <b>Bat 13g:</b> cessione totale della pollina prodotta a terzi.
<b>BAT 14:</b> ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido. - BAT 14a - BAT 14b - BAT 14c	Non applicabile	<b>Bat 14 a, b, c:</b> l'azienda non praticherà lo stoccaggio della pollina all'esterno delle strutture di allevamento poiché la stessa sarà immediatamente allontanata a fine ciclo e ceduta a terzi.
<b>BAT 15:</b> prevenire o ridurre	Non	<b>Bat 15a, b, c, d, e:</b> non risulta necessario stoccare



<b>BAT N.:</b> <b>Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato</b>	<b>Applicata (SI/NO)</b>	<b>Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT</b>
le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque - BAT 15a - BAT 15b - BAT 15c - BAT 15d - BAT 15e	applicabile	l'effluente solido prodotto in quanto avviato a cessione a terzi.
<b>BAT 16:</b> ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio del liquame	Non applicabile	<b>Bat 16:</b> non si prevede la produzione di liquame data la tipologia di stabulazione utilizzata.
<b>BAT 19:</b> ridurre le emissioni nell'aria e nell'acqua se si applica il trattamento in loco degli effluenti	Non applicabile	<b>Bat 19:</b> non si prevede il trattamento in loco degli effluenti zootecnici.
<b>BAT 20:</b> prevenire o ridurre le emissioni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento - BAT 20a - BAT 20b - BAT 20c - BAT 20d - BAT 20e - BAT 20f - BAT 20g - BAT 20h	Non applicabile	<b>Bat 20a, b, c, d, e, f, g, h:</b> la pollina prodotta sarà interamente ceduta a ditta terza come emerge dai contratti allegati. Non si prevede lo spandimento agronomico.
<b>BAT 21:</b> prevenire o ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento	Non applicabile	<b>Bat 21:</b> non si prevede la produzione di liquame.
<b>BAT 22:</b> incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile	Non applicabile	<b>Bat 22:</b> la pollina prodotta sarà interamente ceduta a ditta terza come emerge da contratto allegato. Non si prevede lo spandimento agronomico.
<b>BAT 23:</b> stima o calcolo della riduzione delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento.	SI	<b>Bat 23:</b> Rispetto al sistema di riferimento, la Ditta, con l'applicazione delle BAT descritte, ha stimato, utilizzando il software del CRPA Bat-tool, una riduzione pari a circa l'80% delle emissioni di NH <sub>3</sub> dell'intero processo.
<b>BAT 32:</b> ridurre le emissioni in ammoniaca	SI	<b>Bat 32a:</b> il capannone 7 è dotato di ventilazione forzata. Il pavimento è pieno in cemento e



BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
provenienti dai ricoveri zootecnici per polli da carne - BAT 32 a÷f		<p>interamente ricoperto di lettiera; gli effluenti di allevamento sono rimossi alla fine di ogni ciclo produttivo; ogni fabbricato è dotato di sistema di controllo quotidiano dei parametri ambientali, alimentazione per fasi e sistema di abbeveraggio antispreco.</p> <p><b>Bat 32b:</b> non pertinente.</p> <p><b>Bat 32c:</b> tutti i capannoni ad eccezione del capannone n. 7, sono dotati di ventilazione prevalentemente naturale. Il pavimento è pieno in cemento e interamente ricoperto di lettiera; gli effluenti di allevamento sono rimossi alla fine di ogni ciclo produttivo; ogni fabbricato è dotato di sistema di controllo quotidiano dei parametri ambientali, alimentazione per fasi e sistema di abbeveraggio antispreco.</p> <p><b>Bat 32d, e, f:</b> non pertinenti</p> <p><b>BAT-AEL:</b> la Ditta ha ottenuto, utilizzando il programma Bat-tool, un fattore di emissione pari a 0,049 kgNH<sub>3</sub>/posto/anno per il capannone 7 e pari a 0,054 kgNH<sub>3</sub>/posto/anno per tutti gli altri capannoni. Tali fattori risultano in linea con i BAT_AEL riportati nella tabella 3.2 delle Bat <i>Conclusions</i>.</p>

### Interventi di adeguamento

L'adeguamento alle Conclusioni sulle BAT viene attuato attraverso quanto sopra riportato nella colonna "Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT".

## QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI

### Ciclo produttivo

#### Prescrizioni

- 1) L'installazione può essere utilizzata per l'**allevamento intensivo di pollame da carne**. La potenzialità di allevamento autorizzata, al termine della modifica sostanziale in progetto, è pari a **139.080 capi (158.087 capi nel caso di pollastre da 1,5 kg)**, secondo le ipotesi gestionali ed i posti pollame descritti nel precedente paragrafo "Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute";

Allegato 1 – pag. 15



- 2) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le Conclusioni sulle BAT e, nello specifico, quanto riportato nella colonna *"Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT"*, di cui al precedente capitolo;
- 3) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- 4) dev'essere prevenuta la produzione di rifiuti, a norma della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.; in caso contrario, i rifiuti sono riutilizzati, riciclati, recuperati oppure, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone ogni impatto sull'ambiente;
- 5) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- 6) le attività produttive e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione allegata all'istanza, e successive integrazioni, per la MODIFICA SOSTANZIALE dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento. In particolare, l'attività deve essere condotta nelle strutture di allevamento e nel rispetto della consistenza di cui al capitolo *"Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute"*. La consistenza di allevamento deve intendersi sempre subordinata ai provvedimenti assunti dalle Autorità Sanitarie e Veterinarie, con particolare riferimento all'applicazione delle norme in materia di benessere animale. Per modifiche rispetto alla consistenza e/o alle categorie animali autorizzate nel presente provvedimento - sia in applicazione delle norme in materia di benessere animale, sia per scelte di gestione - si rimanda alla successiva prescrizione n. 8;
- 7) il Gestore deve adottare gli accorgimenti necessari a garantire adeguate condizioni di pulizia delle strutture di ricovero e degli animali stessi, provvedendo, in particolare ad evitare situazioni d'imbrattamento persistente;
- 8) ogni modifica delle attività e/o dei presidi anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quale modifica sostanziale;
- 9) la Ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
- 10) al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il Gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria; a tal fine, **presso l'accesso all'installazione deve essere indicato un recapito telefonico di reperibilità**;
- 11) il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, di benessere animale e le norme sanitarie sulla gestione dei farmaci, delle carcasse e della biosicurezza animale;



- 12) la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed agli altri Enti interessati. Il gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
- 13) dev'essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- 14) a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

## **Gestione e utilizzo agronomico effluenti zootecnici**

### Prescrizioni

- 1) il Gestore deve effettuare controlli frequenti della qualità della lettiera e deve garantire che la lolla, la paglia, o il materiale lignocellulosico utilizzato, sia sempre presente in quantità sufficiente a mantenere la lettiera opportunamente asciutta e, in ogni caso, palabile;
- 2) devono essere altresì adottati opportuni accorgimenti di buona gestione della lettiera stessa (es.: coibentazione e/o ventilazione e/o condizionamento termico dei ricoveri, fresatura periodica della lettiera durante il ciclo di allevamento, ecc.);
- 3) presso l'installazione non può essere effettuato lo stoccaggio della pollina all'esterno dei ricoveri di allevamento;
- 4) la pollina estratta dai ricoveri dev'essere immediatamente caricata su mezzi di trasporto, senza ricorrere a cumuli temporanei sui piazzali;
- 5) in caso di emergenza sanitaria, prima di essere correttamente smaltita, la pollina dev'essere interamente mantenuta all'interno di uno dei ricoveri di allevamento;

Relativamente ai criteri generali, alle norme tecniche ed ai divieti da osservare per l'esercizio delle operazioni di utilizzazione agronomica, si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 10/R ed agli ulteriori provvedimenti regionali di disciplina della materia.

## **Energia**

### Prescrizioni

- 1) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace; l'azienda dovrà effettuare le sostituzioni delle apparecchiature e dei sistemi di illuminazione considerando i criteri di minor consumo e maggiore efficienza energetica.



## Uso dell'acqua e scarichi acque reflue

### Quadro emissivo e limiti di emissione

N° totale punti di scarico finale - 2

N° Scarico finale <sup>2</sup>	Scarico parziale <sup>3</sup>	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico <sup>4</sup>	Portata media di scarico (mc/anno)	Recettore <sup>5</sup>	Descrizione	Limiti di emissione
S1	D	Servizi igienici.	saltuario	100	F	Pubblica fognatura	Nessun limite di concentrazione nelle acque scaricate (gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura sono sempre ammessi ai sensi art. 107 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
S2	M	Acque meteoriche di dilavamento di coperture e piazzali	occasionale		SU	Pioppeto adiacente all'allevamento	Le acque meteoriche di dilavamento e quelle di lavaggio delle aree esterne devono essere gestite secondo il piano di prevenzione e gestione predisposto ai sensi del DPGR n. 1/R del 20/02/2006 e s.m.i.

<sup>2</sup> Identificazione e numerazione progressiva (es. S1, S2, S3 ecc.) dei punti di emissione nell'ambiente esterno delle acque reflue generate dal complesso produttivo. Numerazione corrispondente alle tavole planimetriche agli atti.

<sup>3</sup> Identificazione e numerazione, per ogni scarico finale, di ogni scarico parziale che vi recapita, distinto per tipologia (T: tecnologico; R: raffreddamento; D: domestico; M: meteoriche) e/o fase produttiva (colonna successiva): es Sp1-M; Sp2-T.

<sup>4</sup> Tempistica di scarico: scarico continuo, saltuario, periodico ed l'eventuale frequenza (ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno).

<sup>5</sup> Recapito dello scarico (F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: strati superficiali del sottosuolo).



### Prescrizioni

- 1) devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
- 2) devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua complessivamente prelevata presso l'allevamento;
- 3) deve essere presente un sistema di registrazione dei parametri misurati dagli strumenti di misura dell'acqua prelevata per l'attività IPPC, con indicazione della data delle letture, nonché dei volumi totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo;
- 4) tutte le prescrizioni tecniche previste dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte;
- 5) è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari al fine di tutela ambientale.

### Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche

- 1) il Piano di prevenzione e di gestione deve essere messo in atto così come descritto nella documentazione a suo tempo presentata;
- 2) è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
- 3) devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione i sistemi di raccolta, convogliamento e scarico proposti nel Piano di prevenzione e gestione;
- 4) deve essere garantita una buona gestione delle aree scoperte ed, in particolare, devono essere evitate condizioni d'imbrattamento delle superfici esterne dell'allevamento;
- 5) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- 6) le movimentazioni di animali, lettiera esausta, rifiuti ed altri materiali non devono causare contaminazioni della matrice suolo/sottosuolo/acque sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.

Relativamente ai trattamenti ed alle modalità di allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti, nonché della parte delle acque meteoriche di dilavamento non definibili "acque di prima pioggia" (anche in quanto non contaminate), si demanda ai regolamenti edilizi comunali, in forza del comma 3 dell'art. 2 del citato D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i..

## **Emissioni in atmosfera**

### Prescrizioni



- 1) il Gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli. A tal fine, deve essere posta particolare attenzione alle operazioni di rimozione della lettiera esausta a fine ciclo;
- 2) i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza;
- 3) in tema di emissioni odorigene, in caso di attivazione del protocollo previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554 - la Ditta autorizzata dovrà attuare le misure individuate dal tavolo di confronto (di cui alla DGR 09/01/2017, n. 13-4554) ed, in particolare, sarà tenuta a:
  - collaborare nella fase di "Valutazione della percezione del disturbo olfattivo segnalato dalla popolazione" (ai sensi dell'Allegato I, Parte 2 della DGR 09/01/2017, n. 13-4554), attivando un *reporting* giornaliero su base oraria delle principali attività potenzialmente suscettibili di sollevare odori (es.: accensione/spegnimento ventole, operazioni di rimozione della lettiera, carico/scarico animali, eventi accidentali, ecc.), al fine di contribuire a fornire elementi utili per indagare le possibili corrispondenze tra gli eventi gestionali dell'installazione IPPC e la percezione del disturbo;
  - installare presso l'impianto, in posizione concordata, una stazione anemometrica atta a rilevare direzione e velocità dei venti nel periodo di monitoraggio indicato dalle autorità, secondo le necessità individuate dal tavolo di confronto;
  - predisporre un campionamento olfattometrico e realizzare eventuali adeguamenti, qualora il tavolo di confronto ne ravvisi la necessità.

### Quadro emissivo

<b>STABILIMENTO: LA CASCINA SSA - SALMOUR</b>				
<b>FORTE EMISSIVA</b>	<b>PROVENIENZA</b>	<b>TIPOLOGIA EMISSIVA</b>	<b>INQUINANTI</b>	<b>SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE</b>
D1-D9	RICOVERI 1-9 DI ALLEVAMENTO POLLI DA CARNE (finestre laterali, portoni, cupolini, ventole nel capannone n. 7)	EMISSIONE DIFFUSA	NH <sub>3</sub> CH <sub>4</sub> POLVERI TOTALI	ISOLAMENTO TERMICO E VENTILAZIONE NATURALE/FORZATA PAVIMENTO IN CALCESTRUZZO INTERAMENTE COPERTO LA LETTIERA ABBEVERATOI ANTISPRECO CONTROLLO DELL'UMIDITA' DELLA LETTIERA E FRESATURA PERIODICA RIMOZIONE DELLA POLLINA A FINE CICLO EFFETTUATA A VENTOLE SPENTE
D10	SILOS ESTERNI STOCCAGGIO MANGIME	EMISSIONE DIFFUSA	POLVERI TOTALI	BOTOLA DI CARICO NORMALMENTE CHIUSA, APERTA UNICAMENTE AL MOMENTO DEL CARICO
E1	SERBATOIO GASOLIO	SFIATO	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. (PARTE V, ALL. IV, PARTE I)	
E2	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA	CAMINO	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. (PARTE V, ALL. IV, PARTE I)	

La Ditta è esentata dall'effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché ulteriori autocontrolli periodici.

Allegato 1 – pag. 20



## Emissione sonora

### Prescrizioni

- 1) **Entro 6 mesi** dall'inizio dell'operatività a pieno regime dell'allevamento, a seguito delle modifiche sostanziali autorizzate, la Ditta dovrà effettuare una campagna di misure fonometriche finalizzata a dimostrare il rispetto dei limiti acustici (emissione, immissione e differenziale), sia diurni che notturni, trasmettendo gli esiti alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo ed al Comune di Salmour;
- 2) tutte le modifiche degli impianti e/o delle attrezzature, conseguenti ad ammodernamenti e/o manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, devono essere attuate verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore.

### Quadro emissivo e limiti di emissione

Il quadro emissivo di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è quello definito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per la redazione dei Piani di Classificazione Acustica (PCA) comunale. Per l'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dal PCA del Comune di Salmour (approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/09/2004) e sue eventuali varianti.

**Tabella A:** valori limite di emissione - Leq in dB(A)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I - aree particolarmente protette	45	35
II - aree prevalentemente residenziali	50	40
III - aree di tipo misto	55	45
IV - aree di intensa attività umana	60	50
V - aree prevalentemente industriali	65	55
VI - aree esclusivamente industriali	65	65

**Tabella B:** valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I - aree particolarmente protette	50	40
II - aree prevalentemente residenziali	55	45
III - aree di tipo misto	60	50
IV - aree di intensa attività umana	65	55
V - aree prevalentemente industriali	70	60
VI - aree esclusivamente industriali	70	70

**Tabella C:** valori limite differenziali di immissione

TEMPI DI RIFERIMENTO	
diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
5 dB	3 dB





**Autorizzazione Integrata Ambientale**  
Riesame con valenza di rinnovo e contestuale modifica sostanziale

**LA CASCINA SSA**  
Installazione in Salmour, Via Fossano, 7

**ALLEGATO TECNICO 2**  
**PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

**Sommario**

<b>PREMESSA .....</b>	<b>2</b>
<b>CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore).....</b>	<b>3</b>
<b>PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore) .....</b>	<b>4</b>
<b>UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore).....</b>	<b>5</b>
<b>CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore) .....</b>	<b>6</b>
<b>EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore) .....</b>	<b>7</b>
<b>CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE .....</b>	<b>8</b>



## PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto e, più in generale, il sistema di gestione ambientale dell'attività IPPC, sotto la responsabilità del Gestore assicura, nelle diverse fasi di vita dell'attività, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente.

Il sistema di monitoraggio delle emissioni dell'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto, tenendo conto che, per gli impianti di cui al P.to 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti, come indicato nell'art. 29-sexies, comma 3 del medesimo decreto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del piano di monitoraggio e controllo e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Relativamente alle procedure di rilievo ed analisi, ove applicabili devono essere adottate le metodiche del D.M. 31/01/2005; eventualmente possono essere utilizzate altre metodiche, purché concordate con A.R.P.A. Piemonte.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
  - organizzati in forma chiara ed utilizzabile;
  - registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
  - trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1. **In caso di variazione di titolarità, il vecchio ed il nuovo Gestore devono provvedere a trasmettere i dati di competenza della rispettiva gestione.**
3. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
  - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
  - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
4. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.



**CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)**

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Numero capi in entrata e in uscita, suddivisi per categoria	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di vendita	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero medio di capi allevati nell'anno (presenza media di capi suddivisi per categoria)	Calcolo sulla base del registro di stalla	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero di capi morti suddivisi per categoria o tasso di mortalità	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di smaltimento carcasce	unità oppure %	-	-	Riepilogo annuale	Indicare: - la formulazione dei mangimi somministrati; - le quantità di proteina grezza e gli aminoacidi di sintesi somministrati.
Consumo di mangime	Calcolo sulla base di fatture o registri	Kg	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento..

(segue)



### CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti (BAT 24)	Calcolo mediante bilancio di massa Oppure Stima mediante analisi degli effluenti	kg/capo/anno  Azoto e Fosforo totali escreti rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali  oppure Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo		Riepilogo annuale  A decorrere almeno dall'annualità 2021	In quanto discendente all'applicazione delle BAT Conclusions, questo monitoraggio deve essere effettuato a <b>decorrere almeno dal 01/01/2021.</b>  Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.

### PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Pollina ceduta a terzi	Annotazione / conservazione documenti	m <sup>3</sup> oppure t	Annotazione su apposito registro ovvero conservazione della documentazione fiscale, relativamente alle quantità cedute ed ai soggetti cessionari	Operazioni di cessione a terzi di pollina	Entro 30 giorni dalla data inerente l'operazione di cessione	Apposito registro ovvero documentazione fiscale relativa alle cessioni sempre presente presso l'allevamento e da conservare per almeno 5 anni.

Allegato 2 – pag. 4



**UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)**

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo idrico	Misura diretta continua	m <sup>3</sup>	Letture contatore	Mandata pozzo	Riepilogo consumi: mensile	Deve essere presente idoneo sistema di misura dell'acqua complessivamente utilizzata per l'allevamento. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
	Controllo condizioni operative del sistema di distribuzione dell'acqua	-	Controllo visivo Controllo visivo pressione di erogazione agli abbeveratoi	Sistemi di distribuzione dell'acqua Abbeveratoi	Giornaliera Mensile	In caso di perdite o anomalie, devono essere messi in atto interventi di riparazione.
Consumo specifico di acqua	Calcoli sulla base dell'acqua prelevata rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	m <sup>3</sup> /capo/anno	-	-	-	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

Allegato 2 – pag. 5



### CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo di energia elettrica	Misura diretta continua	MWh	Letture contatore	Punto di consegna energia elettrica	Riepilogo consumi: annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di gasolio	Misura diretta discontinua	litri o m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Consumo di GPL	Misura diretta	litri o m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Consumo specifico di energia elettrica	Calcoli sulla base dell'energia / del combustibile utilizzati rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Wh/giorno/ capo	-	-	Annuale	-
Consumo specifico di energia termica						



**EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)**

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniacale (BAT 25)	Stima mediante bilancio di massa oppure Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione				Riepilogo annuale  <b>A decorrere almeno dall'annualità 2021</b>	In quanto discendente all'applicazione delle BAT <i>Conclusions</i> , questo monitoraggio deve essere effettuato <b>a decorrere almeno dal 01/01/2021.</b>  Stima mediante bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento – per ciascuna categoria di animali.  oppure  Calcolo mediante misurazione della concentrazione di ammoniacale e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente).  oppure  Stima mediante fattori di emissione – per ciascuna categoria di animali.  Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.

(segue)

Allegato 2 – pag. 7



**EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)**

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero (BAT 27)	Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione			Ctr. BAT <i>Conclusions</i>	Riepilogo annuale <b>A decorrere almeno dall'annualità 2021</b>	In quanto discendente all'applicazione delle BAT <i>Conclusions</i> , questo monitoraggio deve essere effettuato <b>a decorrere almeno dal 01/01/2021.</b>  Calcolo mediante misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente).  oppure  Stima mediante fattori di emissione.  Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.

**CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE**

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M. 24/04/2008	-	Le frequenze dei controlli ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.M. 24 aprile 2008 sono definite nel piano di ispezione ambientale regionale recepito con D.G.R. 9 maggio 2016 n°44-3272, come previsto dall'art. 29- <i>decies</i> , comma 11- <i>ter</i> del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Allegato 2 – pag. 8



